

**Agenzia delle Entrate - Circolare 46/E del 19 Luglio 2007:
 Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
 Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici (1)**

**Soggetto (Responsabile dell'impianto):
 Persona Fisica o Ente non Commerciale o Condominio
 Modalità di utilizzo dell'impianto:
 a fini privati, con "scambio sul posto", con o senza eccedenza di produzione (*)
 Potenza dell'impianto: sotto i 20 KW
 (paragrafi 9.1 e 9.2.1)**

EROGAZIONE DELL'INCENTIVO (2)	
IMPOSTE DIRETTE	L'INCENTIVO NON CONCORRE AL REDDITO
IRAP	L'INCENTIVO NON RILEVA AI FINI IRAP
RITENUTA D'ACCONTO	IL GSE NON EFFETTUA LA RITENUTA D'ACCONTO (4%)
VENDITA DELL'ENERGIA	
NON PREVISTA	

AMMORTAMENTO DELL'INVESTIMENTO	
L'INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO NON E' AMMORTIZZABILE	
COEFFICIENTE ANNUO	-
IVA (per la realizzazione dell'impianto) (3)	
L'IVA ESPOSTA NELLA FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO NON E' DETRAIBILE	
DETRAIBILITA'	-

COMMENTO – Ci troviamo di fronte ad un utilizzo ai "fini privati" dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ("al di fuori dell'esercizio di attività di impresa"): la Circolare tratta separatamente il caso di eccedenza o meno di produzione. Qui è stato riassunto il tutto in una sola scheda dove si ritiene caratterizzante il regime di "scambio sul posto" ed il "fine privato" della produzione di energia dell'impianto fotovoltaico.

() L'eccedenza o meno di produzione (con scambio sul posto) è, in pratica, una distinzione irrilevante (l'eccedenza produce solo un credito di energia per i tre anni successivi): nessuno dimensionerebbe un impianto eccessivamente al di sopra del fabbisogno (a meno di errori...) se non di fronte ad una previsione di crescita di fabbisogno.*

¹⁾ Questa scheda non ha alcuna pretesa di sostituire o, in qualunque modo, surrogare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate in oggetto ed alla quale si rimanda per una lettura completa ed esauriente del tema: costituisce solo un esercizio di raccolta svolto per utilità del lettore.

²⁾ DM 19 Febbraio 2007 ("Conto Energia"): "L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici..... ha diritto a una tariffa incentivante che..... e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni". Tale incentivo viene erogato in denaro dal GSE, **senza IVA** [...]"la tariffa incentivante, quale contributo per la realizzazione e la gestione dell'impianto fotovoltaico, non assume mai rilevanza ai fini dell'IVA".

³⁾ L'aliquota IVA applicata dal fornitore sulla fattura relativa all'acquisto e alla realizzazione dell'impianto è del 10%: in tal senso, è necessario che l'acquirente ne faccia richiesta scritta al fornitore ["All'acquisto o alla realizzazione dell'impianto è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972"].